

DECRETO RILANCIO

LE PRINCIPALI NOVITA' A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI

Sommario

| | |
|---|---|
| Introduzione | 2 |
| Contributo di 600 euro per gli iscritti alle casse di previdenza private | 2 |
| Contributo a fondo perduto per il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi | 3 |
| Proroga dei versamenti tributari | 4 |
| Sospensione dei versamenti per avvisi bonari ed avvisi di accertamento | 4 |
| Abolizione del saldo IRAP 2019 e dell'acconto IRAP 2020 | 4 |
| Credito d'imposta sugli affitti dei locali ad uso professionale | 4 |
| Il fisco concede una tregua. Stop a 30 milioni di atti e cartelle | 6 |
| Smart working con figli under 14 anni | 6 |
| Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti | 6 |
| Congedi e baby sitter | 7 |
| Definitiva soppressione delle clausole di salvaguardia (aumenti programmati dell'Iva) | 7 |
| Compensazione dei crediti | 7 |
| Bonus vacanze in Italia | 7 |
| Rinvii | 8 |
| Reddito di emergenza | 8 |
| Colf e badanti, mille euro in un'unica tranche | 8 |
| Mascherine e gel: stop all'Iva nel 2020 poi al 5% | 8 |
| Efficientamento energetico ed adeguamento sismico: superbonus al 110% | 9 |
| Indici ISA corretti per tenere conto della crisi | 9 |
| Bonus di 500 euro per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici | 9 |
| Abbonamenti ai mezzi di trasporto rimborsati | 9 |

Introduzione

Dopo diversi giorni di attesa, lo scorso 13 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto “Decreto Rilancio”, quello che inizialmente doveva essere il “Decreto di Aprile”.

La nuova norma, composta da 256 articoli suddivisi in 464 pagine, è molto complessa ed abbraccia diverse aree tematiche:

- Lavoro e sostegno al reddito;
- Famiglie;
- Imprese;
- Turismo;
- Mobilità;
- Ristrutturazioni

E' previsto uno stanziamento complessivo di 55 miliardi di Euro per dare sostegno alle imprese, ai professionisti ed alle famiglie.

L'ufficialità del testo del Decreto avverrà solo con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attesa nei prossimi giorni.

Analizziamo qui di seguito i principali interventi normativi.

Contributo di 600 euro per gli iscritti alle casse di previdenza private

Ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private l'indennità di 600 euro sarà erogata anche con riferimento ai mesi di aprile e maggio, dopo la prima tranche riguardante marzo.

Il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, dedicato espressamente ai contributi in favore dei liberi professionisti, è stato rifinanziato con 650 milioni di euro. Tale importo dovrebbe consentire di coprire tutte le richieste, anche a fronte di un ampliamento della platea dei beneficiari di marzo.

A tal proposito, nei giorni scorsi il MEF ed il Ministero del Lavoro hanno firmato un decreto interministeriale con cui sono stati stanziati ulteriori 80 milioni di euro sul “Fondo di ultima istanza”. Tale maggior stanziamento servirà a coprire le domande del bonus di 600 euro relative al mese di marzo che, ad oggi, non risultano ancora pagate a causa della carenza di risorse finanziarie.

Il Decreto Rilancio abroga la norma in base alla quale l'indennità poteva essere corrisposta solo ai non pensionati ed agli iscritti in via esclusiva ad una Cassa privata.

Contestualmente però, viene mantenuta l'incompatibilità con la pensione (eccetto i trattamenti di invalidità) e viene introdotta una nuova incompatibilità relativa ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Di conseguenza dovrebbero avere via libera, ad esempio, i professionisti che svolgono attività di insegnamento saltuario, mentre restano esclusi i percettori di una pensione di reversibilità di vecchiaia o anzianità e gli insegnanti con regolare contratto a tempo indeterminato.

Resta da capire se i nuovi requisiti possono essere applicati retroattivamente all'indennità di marzo.

Sarà comunque necessario un nuovo decreto interministeriale per l'attuazione dell'aiuto.

I requisiti economici per accedere all'indennità di marzo sono stati definiti con il vecchio decreto interministeriale del 28 marzo. Sulla base di tale decreto, potevano usufruire del bonus:

1. I professionisti con reddito complessivo nel 2018 non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata in conseguenza del coronavirus;
2. I professionisti con reddito complessivo nel 2018 tra i 35.000 ed i 50.000 euro che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività con conseguente calo del fatturato di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto a quello del primo trimestre 2019.

I professionisti che non rientrano in tali parametri potranno verificare il diritto a ricevere il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio se l'attività non è cessata al 31 marzo 2020 e se il fatturato ed i corrispettivi di aprile 2020 sono inferiori a due terzi di quelli di aprile 2019.

Contributo a fondo perduto per il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi

La misura si rivolge a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo con ricavi conseguiti nell'anno 2019 fino a 5 milioni di euro.

Sono esclusi dal beneficio le imprese ed i professionisti che hanno cessato l'attività alla data del 31 marzo scorso.

Il ristoro diretto non potrà essere cumulato con l'indennità di 600 euro varata con il "Decreto Cura Italia".

Per usufruire del contributo a fondo perduto, bisogna aver registrato una perdita di fatturato o di compensi di almeno due terzi nell'aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Tale condizione non si applica a chi ha aperto la partita Iva dopo il 1° gennaio 2019 ed a coloro i quali hanno domicilio fiscale o sede operativa nei comuni che erano zona rossa prima della dichiarazione di stato di emergenza nazionale. In sostanza, per questi contribuenti, non occorre dimostrare il calo dei ricavi.

L'indennizzo avrà un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti giuridici.

L'ammontare massimo del beneficio si evince da un complesso meccanismo, cioè dall'applicazione di una percentuale alla differenza del fatturato o dei compensi di aprile 2020 rispetto a quelli dello stesso mese dell'anno 2019. Le fasce sono le seguenti:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 400 mila euro;
- 15% oltre 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 10% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Per usufruire del contributo occorre presentare una domanda telematica all'Agenzia delle Entrate, autocertificando la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto.

Solo dopo l'erogazione dell'indennizzo, verranno effettuati da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza i controlli di merito.

La procedura di erogazione si ispira, quindi, all'obiettivo della massima celerità, fondandosi sull'automatismo tra richiesta ed effettivo riconoscimento dell'indennizzo.

E' previsto, a partire dalla data che verrà disposta dall'Agenzia delle Entrate, un lasso temporale di 60 giorni per poter inviare la richiesta.

Il contributo a fondo perduto è incompatibile con il bonus di 600 euro per i professionisti. Quando verrà pubblicato il decreto interministeriale disciplinante il nuovo bonus, sarà opportuno valutare la convenienza dell'uno o dell'altro istituto.

Proroga dei versamenti tributari

L'articolo 131 del Decreto prevede la proroga al 16 settembre dei termini di versamento relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'Iva, ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa arte o professione e degli enti non commerciali aventi i requisiti previsti dal precedente Decreto Cura Italia, ossia:

1. Imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi due mesi dell'anno 2019;
2. Imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, con un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%, sempre a marzo ed aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019.

I predetti versamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il prossimo 16 settembre (in luogo del 30 giugno previsto dal precedente "Decreto Liquidità") o in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza sanzioni né interessi.

Sospensione dei versamenti per avvisi bonari ed avvisi di accertamento

Sono rinviati al 16 settembre i pagamenti degli avvisi bonari, e delle relative rate, in scadenza nel periodo ricompreso tra l'8 marzo e la data "antecedente" all'entrata in vigore del nuovo Decreto Legge.

Si potrà versare in un'unica soluzione entro il 16 settembre (o in 4 rate a partire da tale data). La norma si applica anche alle rateazioni in corso.

La proroga al 16 settembre riguarda anche i termini di versamento degli atti deflattivi del contenzioso che scadono tra il 9 marzo ed il 31 maggio (accertamenti con adesione, conciliazioni, rettifica o liquidazione).

Abolizione del saldo IRAP 2019 e dell'acconto IRAP 2020

Non è dovuto il versamento del saldo e del primo acconto Irap, rispettivamente sul 2019 ed il 2020.

Tale bonus riguarda i soggetti con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel 2019.

Sono esclusi gli enti pubblici, le banche e le assicurazioni.

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per l'anno 2019.

Per godere del beneficio il contribuente non dovrà fare nulla, semplicemente si asterrà dal versamento.

Sulla base di un chiarimento fornito ufficialmente dal Ministero nei giorni scorsi, l'acconto Irap 2020 non versato non dovrà essere recuperato a giugno 2021 in fase di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.

Credito d'imposta sugli affitti dei locali ad uso professionale

Il Decreto Rilancio introduce un nuovo credito d'imposta per l'affitto di immobili non abitativi.

Il beneficio è pari al 60% del canone mensile versato nei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ne posso fruire i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad 5 milioni di euro e che hanno subito un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

A differenza del bonus negozi e botteghe, previsto dal precedente Decreto Cura Italia, limitato ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli immobili in categoria catastale C/1, il nuovo credito d'imposta interessa tutti gli immobili ad uso non abitativo ed è riconosciuto anche ai professionisti ed agli enti del Terzo settore.

Risulta più esteso anche il periodo coperto. Mentre infatti il bonus negozi e botteghe è valido solo per il mese di marzo 2020, il nuovo incentivo riguarda un periodo di tre mesi: marzo, aprile e maggio.

Inoltre, a differenza del precedente beneficio, utilizzabile esclusivamente in compensazione, il nuovo credito d'imposta, in alternativa all'utilizzo diretto, può essere ceduto anche a banche e ad altri intermediari finanziari.

Soggetti beneficiari

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2019 non superiore ad 5 milioni di euro.

Le strutture alberghiere possono accedervi senza limiti, indipendentemente dal volume d'affari registrato.

Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.

Condizione economica

Per i soggetti conduttori, il diritto al beneficio matura solo se, nel mese di riferimento (marzo/aprile/maggio), abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Immobili interessati

Per quanto riguarda gli immobili interessati dal nuovo bonus, il credito d'imposta compete per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati:

- Allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico;
- All'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- Allo svolgimento dell'attività istituzionale degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore.

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 60% del canone versato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2020.

Il bonus si dimezza al 30 % del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Divieto di cumulo

In relazione ai canoni di locazione del mese di marzo, viene espressamente previsto che il credito d'imposta non potrà essere cumulato con il bonus botteghe e negozi di cui al Decreto Cura Italia.

Sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, a definire le modalità attuative del bonus.

Il fisco concede una tregua. Stop a 30 milioni di atti e cartelle

Il Fisco concede una tregua ad imprese e cittadini. Con una norma contenuta nel Decreto, il Governo blocca la notifica ad imprese e cittadini di circa 30 milioni di atti, tra accertamenti e cartelle esattoriali, che sarebbe dovuta ripartire il prossimo 1° giugno e concludersi il 31 dicembre.

Il Decreto prevede, in particolare, che l'Agente della riscossione riprenderà a notificare le cartelle esattoriali a partire dal 1° settembre 2020.

Per quanto riguarda gli atti di accertamento o avvisi bonari, il Fisco potrà lavorarli entro il 31 dicembre 2020. Per la relativa notifica se ne parlerà però solo a partire dal 1° gennaio 2021.

Smart working con figli under 14 anni

Fino alla fine dell'emergenza coronavirus, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia un genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti ed a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti

Il Decreto rivede ed amplia il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro già contenuto nel precedente "Decreto Cura Italia".

Al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, il Decreto ha introdotto un credito d'imposta sulle spese sostenute nel corso dell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Tale credito viene riconosciuto anche con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Il credito è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compreso il Terzo settore, in misura pari al 60% (in luogo del precedente 50%) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro (in luogo dei precedenti 20.000 euro) per ciascun beneficiario, nel limite complessivo dei 200 milioni di euro stanziati per l'anno 2020 (in precedenza lo stanziamento era di soli 50 milioni di euro).

Sarebbero ammessi al "nuovo" credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra (vale a dire diversi da quelli individuali), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta potrebbe essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione mediante il modello F24.

Tale credito non dovrebbe inoltre concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini IRAP.

Il Decreto rinvia ad un provvedimento attuativo da emanarsi da parte dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto legge.

Congedi e baby sitter

Vengono prorogati i congedi parentali fino ad un massimo di 30 giorni per genitori lavoratori dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un'indennità al 50% della retribuzione.

In alternativa, è consentito di cumulare il bonus baby sitter da 600 euro del DL Cura Italia, che diventa di 1.200 euro per chi non l'ha ancora ottenuto, da spendere anche per i centri estivi ed i servizi integrativi all'infanzia.

Definitiva soppressione delle clausole di salvaguardia (aumenti programmati dell'Iva)

L'articolo 130 del Decreto prevede la soppressione definitiva della cosiddetta "clausola di salvaguardia" che le leggi di bilancio si trascinano ormai dal 2011.

Questo significa che vengono cancellati gli aumenti delle aliquote Iva che altrimenti sarebbero scattati dal primo gennaio 2021.

Compensazione dei crediti

Il tetto alla compensazione orizzontale dei crediti tributari passa da 700 mila euro ad un milione di Euro.

Per la richiesta di rimborso viene sospeso l'obbligo di compensazione con somme iscritte a ruolo.

Bonus vacanze in Italia

Arriva un bonus da spendere per le vacanze sul territorio nazionale. Si tratta di un credito d'imposta per il 2020 in favore dei nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40.000 euro per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, è pari a:

- 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico;

- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è fruibile per l'80% sotto forma di sconto (rimborsato poi al fornitore come credito d'imposta) e per il 20% come detrazione d'imposta.

Rinvii

Rinviati al 1° gennaio 2021:

- Lotteria degli scontrini;
- Memorizzazione ed invio dei corrispettivi mediante registratori di cassa telematici;
- Entrata in vigore della plastic tax e sugar tax.

Il Decreto interviene sulla misura transitoria prevista dall'Agenzia delle Entrate sulla base della quale, per il primo semestre 2020, gli esercenti possono trasmettere i corrispettivi giornalieri entro l'ultimo giorno del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, utilizzando l'apposita procedura messa a disposizione dall'Agenzia attraverso il proprio sito internet. La fine del periodo transitorio, inizialmente prevista per il 1° luglio 2020, viene rinviata al 1° gennaio 2021.

Nuovo rinvio anche per la lotteria degli scontrini, che avrebbe dovuto partire dal prossimo 1° luglio. Anche in questo caso la partenza slitta al prossimo 1° gennaio 2021.

Reddito di emergenza

Le famiglie in condizioni di necessità economica possono presentare entro giugno la domanda per ottenere il "Rem", per un massimo di due mensilità, per un importo che va da 400 euro a 800 euro mensili, a seconda del numero dei componenti del nucleo.

Bisogna essere residenti in Italia, avere un reddito familiare inferiore al Rem, un patrimonio mobiliare familiare 2019 sotto i 10.000 euro (che cresce per ogni componente fino a 20 mila euro), un Isee sotto i 15 mila Euro.

Colf e badanti, mille euro in un'unica tranche

Arriva l'indennità di complessivi 1.000 euro per colf e badanti.

Ai lavoratori domestici, con uno o più contratti di lavoro, alla data del 23 febbraio 2020, per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità mensile di 500 euro per ciascun mese.

L'unica condizione è che i lavoratori domestici non siano conviventi con la famiglia datrice di lavoro, né abbiano avuto accesso ad altri bonus. L'indennità è erogata dall'Inps in un'unica soluzione.

Mascherine e gel: stop all'Iva nel 2020 poi al 5%

Niente Iva su mascherine, gel disinfettanti e su tutti i dispositivi di protezione anti-coronavirus nel 2020.

Dal 2021 tutti questi prodotti avranno l'Iva agevolata al 5%. La norma vale anche per i ventilatori polmonari ed una serie di altre strumentazioni e dispositivi medici come guanti, visiere, camici, termometri.

Iva azzerata anche sugli strumenti per la diagnostica, come i tamponi.

Efficientamento energetico ed adeguamento sismico: superbonus al 110%

A partire dal prossimo 1° luglio sarà possibile usufruire di una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici.

L'agevolazione attualmente prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici varia, a seconda delle opere, da un minimo del 50% ad un massimo del 75%. I lavori più diffusi rientrano comunque nella detrazione del 65%.

La nuova detrazione, pari appunto al 110% del costo dell'intervento, sarà spalmata in soli 5 anni, contro gli attuali 10 anni previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica tradizionali.

La nuova detrazione sarà attribuita esclusivamente alle persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti che però siano anche prima casa del contribuente.

Gli interventi eseguiti dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi di prestazione energetica dell'edificio.

Il Decreto prevede inoltre la possibilità di cedere il credito fiscale ad una banca o all'impresa fornitrice, che diventerà quindi titolare dell'agevolazione oppure potrà a sua volta cederla alla banca.

Indici ISA corretti per tenere conto della crisi

L'art. 159 del Decreto dispone che per i periodi d'imposta 2020 e 2021, al fine di tenere debitamente conto della crisi indotta dalla pandemia, gli Indici Sintetici di affidabilità fiscale (che hanno sostituito i vecchi studi di settore a partire dallo scorso anno) verranno corretti.

Saranno inoltre individuate anche "nuove specifiche cause di esclusione".

Bonus di 500 euro per l'acquisto di biciclette e monopattini elettrici

Ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti è riconosciuto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 500 euro, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di segway, hoverboard, monopattini, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa ad uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Tale buono può essere richiesto per una sola volta.

Abbonamenti ai mezzi di trasporto rimborsati

Il Decreto Rilancio prevede il rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari.

Possono accedere alla richiesta i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative e che non lo hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte.

Il rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell'abbonamento.